

COMUNE DI VESPOLATE

Servizi Demografici

D.M. 04/06/2010

STRANIERI : NUOVE MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL TEST DI LINGUA ITALIANA

Per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, **dal 1° dicembre 2010**, lo straniero dovrà superare un test di conoscenza della lingua italiana che attesti un livello di conoscenza tale da consentirgli "*di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti*". Lo stabilisce il D.M. 4 giugno 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2010, n. 134) con il quale il Ministero dell'Interno ha fissato le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, co. 22, lettera i) della legge n. 94/2009.

Il test si svolgerà previa identificazione dello straniero a cura del personale della Prefettura competente ed esibizione della comunicazione di convocazione. La modalità per lo svolgimento della prova è informatica ed il test sarà strutturato sulla comprensione di brevi testi e sulla capacità di interazione tra la lingua e i concetti da esprimere. Il decreto esenta alcune categorie di stranieri, che per caratteristiche peculiari non sono tenuti allo svolgimento del test, e precisamente coloro che:

- Sono in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa;
- che hanno frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
- che hanno ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;
- che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione;
- che sono entrati in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettere a), c) d), e q), del Testo unico e svolgono una delle attività indicate nelle disposizioni medesime;
- minori di quattordici anni;
- soggetti affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, ovvero da patologie o handicap opportunamente certificati.